



**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INERENTE
ALL'APPROFONDIMENTO GIURIDICO DELLA
OPPORTUNITA' DELL'ESTENSIONE DELLA DURATA
DELLE ATTUALI CONVENZIONI IN ESSERE CON LE
SOCIETÀ PATRIMONIALI FINO AL COMPLETO
AMMORTAMENTO DEI BENI IN PRECEDENZA DI
PROPRIETÀ DEI COMUNI SOCI DELLE PATRIMONIALI
E ATTI CONSEGUENTI**

PREMESSA	3
ART. A1 – STAZIONE APPALTANTE	4
ART. A2 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO	4
ART. A3 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO	5
ART. A5 – GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	5
ART. A6 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E ONERI CONTRATTUALI	6
ART. A7 – FATTURAZIONE E OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’	6
ART. A8 – RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE	7
ART. A9 – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEL PERSONALE IMPIEGATO NELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO	7
ART. A10 – MISURE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	8
ART. A11 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI	8
ART. A12 – DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 679/2016	8
ART. A13 - SICUREZZA E RISERVATEZZA	9
ART. A14 – VERIFICHE E CONTROLLI SULL’ESECUZIONE	9
ART. A15 - PENALI	9
ART. A16 - MODIFICHE CONTRATTUALI	10
ART. A17 – CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI	10
ART. A18 – CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO	11
ART. A19 – SUBAPPALTO	12
ART. A20 - FORO COMPETENTE	12
ART. A21 - DISPOSIZIONI FINALI	13
PARTE PRESTAZIONALE (B)	14
ART. B1 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	14
ART. B2 – FASI, ATTIVITÀ ED ELENCO DEGLI ELABORATI	14
Tabella 1 – Fasi, attività ed elaborati	14
ART. B2.1 – FASE 1. Redazione parere <i>pro veritate</i>	15
ART. B2.2 – FASE 2. Redazione degli atti conseguenti	16
ART. B3 – TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	16
Tabella 2 - Termini di esecuzione	16
ART. B4 – COMPETENZE DEL PERSONALE IMPIEGATO NELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO	16

PARTE DESCRITTIVA (A)

PREMESSA

La scrivente Agenzia necessita della consulenza di natura giuridica da parte di un legale esperto di diritto amministrativo ed in particolare con esperienza nella materia dell'organizzazione del Servizio Idrico Integrato (SII) per ambito territoriale ottimale, ivi inclusa la disciplina regolatoria ARERA.

Al fine dello svolgimento dell'incarico è opportuno fornire un quadro dei provvedimenti adottati dall'Agenzia e dalla Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) sul punto che interessa ed in particolare:

- la motivata istanza presentata a seguito della Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 86 del 21 dicembre 2020 https://www.atersir.it/sites/atersir/files/atti-documenti/CAMB%2086_Mti3_HERA%20RA_FC.pdf Aggiornata con Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 18 del 7 giugno 2021 (<https://www.atersir.it/atti-documenti/deliberazione-del-consiglio-d%E2%80%99ambito-n-18-del-7-giugno-2021>)
- la Deliberazione ARERA 569/2021/R/IDR del 9 dicembre 2021 – Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per il periodo 2020-2023, proposto dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti per il gestore HERA S.p.A. (operante nel sub ambito Ravenna)
- la Deliberazione ARERA 581/2021/R/IDR del 14 dicembre 2021 – Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per il periodo 2020-2023, proposto dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti per il gestore HERA S.p.A. (operante nel sub ambito Forlì-Cesena)
- la Deliberazione di Consiglio d'Ambito n.114 del 28 novembre 2022 recante – Regolamento per l'individuazione e la disciplina degli interventi del servizio idrico integrato finanziati dalle Società Patrimoniali e realizzati dal Gestore del S.I.I. <https://www.atersir.it/atti-documenti/deliberazione-di-consiglio-dambito-n114-del-28-novembre-2022>.

Allo stato attuale sono in corso tre convenzioni con decorrenza a partire dalla data di sottoscrizione e scadenza alla data di cessazione della convenzione di gestione del SII dei bacini gestionali di Ravenna e di Forlì-Cesena (attualmente 31/12/2028) approvate come di seguito:

- La Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 115 del 28 novembre 2022 - Approvazione dello schema di convenzione tra Agenzia territoriale

dell'Emilia Romagna per i Servizi idrici e Rifiuti, la Società Patrimoniale Unica Reti S.p.A. e il gestore del SII HERA S.p.A.

- La Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 3 del 30 gennaio 2023 - Approvazione dello schema di convenzione tra Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi idrici e Rifiuti, la Società Patrimoniale Ravenna Holding S.p.A. e il gestore del SII HERA S.p.A.
- La Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 4 del 30 gennaio 2023 - Approvazione dello schema di convenzione tra Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi idrici e Rifiuti, la Società Patrimoniale TE.AM. s.r.l. e il gestore del SII HERA S.p.A.

E' emersa per l'Agenzia, in particolare per il Servizio Regolazione, l'esigenza di approfondire profili di legalità, legittimità e opportunità che investirebbero l'Agenzia nell'ipotesi di estensione della durata delle convenzioni in essere, oppure di sottoscrizione di una nuova convenzione/una convenzione integrativa alle esistenti/una diversa tipologia di atto tra le parti in ordine alla trasposizione e continuazione dei criteri per la definizione degli aspetti tariffari e per la remunerazione (copertura dei soli costi di ammortamento) dei beni in precedenza di proprietà dei comuni soci di RASDF dalla quale discendano, nell'ambito del quadro normativo e regolatorio vigente, effettive garanzie di remunerazione (copertura dei soli costi di ammortamento) di tali beni..

Nell'ambito dell'approfondimento suddetto risulta inoltre di particolare rilevanza per l'Agenzia comprendere il perimetro delle responsabilità e degli eventuali rischi in capo alla stessa nell'ipotesi di estendere nel tempo le attuali convenzioni che hanno già assunto la remunerazione dei citati beni del Servizio Idrico Integrato ma solo per un tempo corrispondente a quello della predisposizione tariffaria attuale.

Il servizio oggetto di affidamento avrà dunque ad oggetto la redazione di un parere pro veritate relativo ai suddetti aspetti oltre alla redazione degli atti conseguenti alle conclusioni descritte nel suddetto parere.

ART. A1 – STAZIONE APPALTANTE

La Stazione appaltante è l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (di seguito "ATERSIR" o "Agenzia"), via Cairoli 8/f 40121, Bologna, codice fiscale 91342750378.

ART. A2 – OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Il presente Capitolato disciplina l'affidamento del servizio di consulenza giuridica (CPV 79111000-5), consistente nella formulazione di un parere pro veritate utile a comprendere se ATERSIR possa modificare la data di scadenza delle attuali convenzioni in essere con le società patrimoniali (Unica Reti, Ravenna Holding e TE.AM), attualmente corrispondente alla data di scadenza delle concessioni di gestione (ossia, al 31 dicembre

2028); in particolare, se sia possibile estendere la suddetta data di scadenza fino al completo ammortamento dei “beni ex comuni”, coerentemente a quanto previsto nell’istanza patrimoniali di cui alla citata Deliberazione CAMB 86/2020. Il parere dovrà approfondire i profili di legalità, legittimità e opportunità che investirebbero l’Agenzia nell’ipotesi di sottoscrizione di una nuova convenzione/una convenzione integrativa alle esistenti/una diversa tipologia di atto tra le parti in ordine alla trasposizione e continuazione dei criteri per la definizione degli aspetti tariffari e per la remunerazione (copertura dei soli costi di ammortamento) dei beni in precedenza di proprietà dei comuni soci di RASDF dalla quale discendano, nell’ambito del quadro normativo e regolatorio vigente, effettive garanzie di remunerazione (copertura dei soli costi di ammortamento) di tali beni, rappresentando contestualmente il perimetro delle responsabilità e degli eventuali rischi in capo all’Agenzia nell’ipotesi di estensione nel tempo/rinnovo delle convenzioni attuali. Ciò anche nell’ipotesi che le manovre tariffarie conseguenti siano predisposte dall’Ente d’Ambito (ATERSIR) e non ancora approvate dall’Autorità di settore (ARERA), tenuto conto che per quanto provvisoriamente applicabili, non possono ritenersi ancora dotate di portata immediatamente e concretamente lesiva (Cons. Stato, sez. V, 12 febbraio 2024, n. 1379, che fa proprie le argomentazioni di CGARS, 22 aprile 2021, n. 354).

L’incarico avrà poi ad oggetto la redazione degli atti conseguenti alle conclusioni descritte nel suddetto parere.

ART. A3 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO

L’affidamento avrà durata a decorrere dalla stipula e fino al 31 dicembre 2024. Le attività dovranno svolgersi entro i termini esposti nella tabella di cui all’art. B3 della parte prestazionale del presente capitolato.

ART. A4 – IMPORTO MASSIMO STIMATO DELL’AFFIDAMENTO

Ai sensi dell’art. 14, c. 4 del D. Lgs. 36/2023, il valore massimo stimato dell’appalto posto a base di gara è pari a € 15.000,00 oltre a IVA e cassa professionale. L’importo è stato determinato dal RUP stimando un costo all’ora di € 250, per un totale di ore lavorative stimate pari a 60.

Trattandosi di prestazioni di natura intellettuale, non è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.) ai sensi dell’art. 26 comma 3 bis del D. Lgs. 81/2008 e non sono stati individuati costi per la sicurezza di tipo interferenziale non soggetti a ribasso.

ART. A5 – GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 53 c. 4 del D. Lgs. 36/2023, apposita garanzia definitiva, pari al 5% dell’importo del contratto, sotto forma di cauzione o fideiussione secondo le modalità previste dall’art. 106, commi 2 e 3 del D. Lgs. 36/2023. La garanzia deve espressamente

prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso di somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La stazione appaltante ha diritto inoltre di valersi della cauzione altresì nei casi espressamente previsti dal comma 5 dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore il reintegro della garanzia se questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui corrispettivi ancora da corrispondere all'appaltatore.

La garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, fino al limite massimo dell'80% dell'importo iniziale garantito. L'ammontare residuo permane fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, a fronte del quale la garanzia cessa di avere effetto. Lo svincolo è automatico con la sola condizione della preventiva consegna al garante da parte dell'appaltatore di un documento attestante l'avvenuta esecuzione (es. stato di avanzamento, certificati di regolare esecuzione anche a cadenza periodica in caso di forniture o servizi continuativi e ripetuti...). In ragione della tipologia di prestazione richiesta non si ritiene di richiedere la costituzione di cauzione o garanzia fideiussoria per la rata di saldo di cui al comma 9 dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023.

ART. A6 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E ONERI CONTRATTUALI

Il contratto sarà sottoscritto dal Dirigente dell'Area Regolazione, Dott. Stefano Miglioli. Tutte le spese afferenti alla stipula del contratto saranno a carico dell'affidatario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione. Rientrano in tali oneri l'imposta di bollo per la stesura del contratto e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.

La stipula del contratto è subordinata alla costituzione della garanzia definitiva.

ART. A7 – FATTURAZIONE E OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'

La fatturazione avverrà in due tranches, con le seguenti modalità:

- una prima tranche pari al 60% dell'importo di aggiudicazione a conclusione della FASE 1 (Tabella art. B2)
- una seconda tranche pari al 40% dell'importo di aggiudicazione a seguito a conclusione della FASE 2 (Tabella art. B2) previa verifica di conformità e rilascio, da parte della stazione appaltante, del Certificato di regolare esecuzione.

La fattura in formato elettronico dovrà essere intestata ad ATERSIR e inviata attraverso il Sistema d'Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. La fattura elettronica dovrà riportare i dati di seguito indicati:

- il Codice univoco ufficio: UFAEH8
- il numero di CIG dell'affidamento
- il riferimento alla determina di aggiudicazione, all'impegno di spesa e ogni altro elemento che sarà comunicato dalla stazione appaltante all'avvio del contratto.

Il pagamento della fattura sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

L'aggiudicatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. A8 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi al servizio oggetto del contratto nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria od opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'appaltatore garantisce l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto della normativa vigente in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei documenti di gara.

L'appaltatore si impegna inoltre ad osservare tutte le norme tecniche e/o di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla formulazione dell'offerta. L'appaltatore si obbliga a consentire alla stazione appaltante di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'appaltatore sarà considerato responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati alle persone (compreso il personale impiegato) ed alle cose, sia di ATERSIR che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata la stazione appaltante da ogni responsabilità ed onere.

ART. A9 – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEL PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'organizzazione delle risorse umane, rimanendo responsabile sia del rispetto delle obbligazioni contrattuali verso l'Agenzia che della normativa contrattuale in materia di lavoro verso i propri dipendenti.

L'appaltatore dovrà impiegare nell'esecuzione dell'appalto personale qualificato e idoneo a svolgere le relative funzioni.

L'appaltatore dovrà applicare nei riguardi dei propri dipendenti le disposizioni di legge, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, assolvere a tutti gli obblighi retributivi e contributivi,

alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso. L'appaltatore dovrà rispettare inoltre, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

L'appaltatore dovrà rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci; dovrà inoltre rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale. L'appaltatore è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti al presente appalto. Dovrà provvedere all'adeguata formazione del personale addetto in materia di sicurezza e igiene del lavoro e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

ART. A10 – MISURE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

In applicazione del D. Lgs. n. 81/2008, l'appaltatore mette in campo tutte le misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e cura gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, compresa ogni azione volta ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori dei diversi soggetti che possono essere coinvolti nel servizio.

Resta fermo l'obbligo per l'esecutore di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

L'appaltatore è tenuto nei confronti dei propri dipendenti all'informazione e alla formazione sui rischi specifici propri, nonché sul corretto impiego delle attrezzature utilizzate, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare per la tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente, ivi compreso l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.

ART. A11 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Il Contraente si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il Codice di comportamento nazionale, emanato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, che prevede i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta per i dipendenti pubblici, nonché il Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante, reperibile sul portale istituzionale di ATERSIR al seguente indirizzo: <https://www.atersir.it/amministrazione-trasparente/codice-di-comportamento-di-atersir>

ART. A12 – DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 679/2016

In esecuzione del presente contratto, il fornitore effettua il trattamento di dati personali di titolarità dell'Ente in aderenza al Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e in conformità

di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018. Il fornitore è designato da ATERSIR quale soggetto esterno Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del GDPR.

ART. A13 - SICUREZZA E RISERVATEZZA

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione di ATERSIR.

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza di cui al paragrafo precedente e risponde nei confronti del Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei precedenti punti, ATERSIR ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'operatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

ART. A14 – VERIFICHE E CONTROLLI SULL'ESECUZIONE

L'esecuzione del servizio è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

La verifica di conformità finale è avviata entro venti giorni dall'ultimazione della prestazione.

Le verifiche di conformità parziali verranno condotte nel corso dell'esecuzione del contratto trattandosi di appalto di servizi con prestazioni continuative, secondo i criteri di periodicità stabiliti nel capitolato in relazione agli stati di avanzamento che giustificano pagamenti parziali.

L'amministrazione si riserva di condurre la verifica di conformità nel corso dell'esecuzione in ogni caso in cui ne ravvisi l'opportunità.

Nel caso in cui insorgano contestazioni sul servizio il RUP formula la contestazione all'appaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

A seguito delle suddette contestazioni e in mancanza di adeguate giustificazioni da parte dell'appaltatore, la stazione appaltante potrà stabilire l'applicazione delle penali previste all'art. A15 o, nei casi previsti, disporre la risoluzione del contratto.

ART. A15 - PENALI

L'appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni con correttezza e buona fede.

In caso di inadempimenti, ritardi o non conformità del servizio il RUP può procedere all'applicazione di penali. In ogni caso, l'applicazione di una penale non esime dall'adempimento della prestazione e resta inoltre impregiudicato in ogni caso, il diritto per la stazione appaltante di esperire azione per ottenere il risarcimento di ogni eventuale danno causato dall'appaltatore nell'esecuzione del contratto.

L'aggiudicatario, nell'esecuzione del servizio, avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di legge e le disposizioni dei documenti di gara.

Ove l'operatore economico non attenda agli obblighi imposti per legge o regolamento, ovvero violi le disposizioni dei documenti di gara, è tenuto al pagamento di una penale che varia secondo la gravità dell'infrazione - determinata ad insindacabile giudizio dell'amministrazione - da un minimo dello 0,3 a un massimo dell'1 per mille dell'importo per ogni giorno di ritardo nel termine delle singole attività rispetto alle tempistiche previste nel cronoprogramma, ai sensi dell'art. 126 co. 1 del D. Lgs. 36/2023.

L'ammontare delle penali applicate sarà portato in detrazione dai corrispettivi spettanti all'appaltatore sulle fatture ancora da pagare. Al verificarsi dell'inadempimento il RUP invierà tempestivamente comunicazione all'appaltatore con richiesta di conformarsi alle prescrizioni contrattuali e di addurre le proprie giustificazioni entro il termine assegnato (in relazione anche all'urgenza dell'adempimento). Qualora l'appaltatore non adduca accettabili giustificazioni, la stazione appaltante applicherà la penale.

ART. A16 - MODIFICHE CONTRATTUALI

Nel corso dell'esecuzione del contratto sono ammesse modifiche contrattuali nei casi e nei termini previsti dall'art. 120 e dall'allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023.

In particolare, ai sensi dell'art. 120, co. 9 del D. Lgs. 36/2023, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste dal contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. A17 – CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI

È stabilita la seguente clausola di revisione dei prezzi, ai sensi dell'articolo 60 del D. Lgs. 36/2023.

Il contratto può essere modificato, senza apportare alterazioni alla natura generale dello stesso, in caso di particolari condizioni di natura oggettiva che determinino una variazione del costo del servizio in aumento o diminuzione superiore al 5%. In tali casi la revisione dei prezzi opera nella misura del 80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'Indice Istat dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi.

Qualora la revisione dei prezzi venga richiesta dall'affidatario, questi deve inviare comunicazione formale a mezzo PEC, motivando e dando evidenza delle variazioni di

prezzi intercorse e della loro effettiva incidenza sul costo dell'appalto. Al ricevimento della richiesta, il RUP, supportato eventualmente dal DEC, conduce apposita istruttoria al fine di verificare le condizioni di mercato e pertanto le variazioni percentuali dei singoli prezzi.

Il RUP si pronuncerà con atto motivato, comunicato a mezzo PEC all'appaltatore, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di richiesta di integrazioni o chiarimenti all'appaltatore, il termine di cui sopra si intenderà sospeso e riprenderà a decorrere dalla ricezione della relativa risposta.

La stazione appaltante si riserva, in ogni caso, la facoltà di procedere autonomamente a una verifica dell'andamento dei prezzi.

Le eventuali variazioni dei prezzi si intendono esecutive a decorrere dalla data di esecutività dell'atto di revisione dei prezzi disposto dal RUP.

ART. A18 – CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Oltre a quanto previsto in generale dal D. Lgs. n. 36/2023 e dal Codice Civile in caso di inadempimento contrattuale, ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023 costituiscono motivo di risoluzione del contratto i seguenti casi:

1. modifica sostanziale del contratto o superamento di soglie che, ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023, avrebbero richiesto una nuova procedura di appalto;
2. l'appaltatore si è trovato al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 94 co. 1 del D. Lgs. n. 36/2023;
3. grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D. Lgs. n. 36/2023;
4. provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e relative misure di prevenzione, o sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del D. Lgs. n. 36/2023;
5. grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;
6. grave danno all'immagine dell'Agenzia;
7. ogni altra ipotesi espressamente prevista nel presente documento.

Integra grave inadempimento di cui al punto 5 del presente articolo, l'applicazione di penali di cui all'art. A15 del presente Capitolato che, sommate, superino il 10% dell'importo totale del contratto.

Nel caso di cui al punto 5, il DEC formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni, per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, o scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante dichiara risolto il contratto.

In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto per responsabilità dell'appaltatore, per qualsiasi motivo, l'Amministrazione, oltre a procedere all'immediata escussione della cauzione prestata dall'appaltatore, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti. Il recesso è disciplinato dall'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023. La stazione appaltante esercita tale facoltà per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

ART. A19 – SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nei modi e termini previsti dall'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023 che si richiama integralmente per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo.

Il subappalto è ammesso qualora all'atto dell'offerta l'appaltatore abbia indicato esattamente le parti di servizio che intende subappaltare e trasmetta alla stazione appaltante, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni, la seguente documentazione:

- richiesta di autorizzazione al subappalto;
- contratto di subappalto, indicante in maniera puntuale l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
- dichiarazione resa dal subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D. Lgs. n. 36/2023.

L'appaltatore dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori per i quali si sia verificata la sussistenza dei motivi di esclusione.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore quando la natura del contratto lo consente.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'appaltatore deve inoltre comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, tutti i sub-contratti che non sono subappalti stipulati per l'esecuzione dell'appalto indicando: il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio/fornitura affidati ed eventuali modificazioni.

ART. A20 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che emergesse in relazione al presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

ART. A21 - DISPOSIZIONI FINALI

Al contratto, oltre alle disposizioni di cui al presente capitolato d'appalto si applicano: le disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici, le disposizioni di cui al Codice civile per la parte relativa alla disciplina dei contratti e le eventuali ulteriori normative speciali nazionali o comunitarie inerenti le specifiche prestazioni oggetto del contratto.

PARTE PRESTAZIONALE (B)

ART. B1 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

È oggetto del presente affidamento il servizio consistente:

- 1) nella formulazione di un parere pro veritate utile a comprendere se ATESIR possa modificare la data di scadenza delle attuali convenzioni in essere con le società patrimoniali (Unica Reti, Ravenna Holding e TE.AM), attualmente corrispondente alla data di scadenza delle concessioni di gestione (ossia, al 31 dicembre 2028); in particolare, se sia possibile estendere la suddetta data di scadenza fino al completo ammortamento dei “beni ex comuni”, coerentemente a quanto previsto nell’istanza patrimoniali di cui alla citata Deliberazione CAMB 86/2020. Il parere dovrà approfondire i profili di legalità, legittimità e opportunità che investirebbero l’Agenzia nell’ipotesi di sottoscrizione di una nuova convenzione/una convenzione integrativa alle esistenti/una diversa tipologia di atto tra le parti in ordine alla trasposizione e continuazione dei criteri per la definizione degli aspetti tariffari e per la remunerazione (copertura dei soli costi di ammortamento) dei beni in precedenza di proprietà dei comuni soci di RASDF dalla quale discendano, nell’ambito del quadro normativo e regolatorio vigente, effettive garanzie di remunerazione (copertura dei soli costi di ammortamento) di tali beni, rappresentando contestualmente il perimetro delle responsabilità e degli eventuali rischi in capo all’Agenzia nell’ipotesi di estensione nel tempo/rinnovo delle convenzioni attuali. Ciò anche nell’ipotesi che le manovre tariffarie conseguenti siano predisposte dall’Ente d’Ambito (ATERSIR) e non ancora approvate dall’Autorità di settore (ARERA), tenuto conto che per quanto provvisoriamente applicabili, non possono ritenersi ancora dotate di portata immediatamente e concretamente lesiva (Cons. Stato, sez. V, 12 febbraio 2024, n. 1379, che fa proprie le argomentazioni di CGARS, 22 aprile 2021, n. 354).;
- 2) nella redazione degli atti che conseguono alle conclusioni raggiunte nel parere suesposto (nuova convenzione/una convenzione integrativa alle esistenti/una diversa tipologia di atto).

ART. B2 – FASI, ATTIVITÀ ED ELENCO DEGLI ELABORATI

La prestazione si articola nelle fasi e nelle attività di seguito descritte.

Tabella 1 – Fasi, attività ed elaborati

Fase	Descrizione fase	Attività	Descrizione attività	Elaborati da produrre
Fase 1	Redazione parere <i>pro veritate</i>	Attività 1	Redazione di un approfondimento giuridico degli aspetti descritti all’art. B1	Parere <i>pro veritate</i>

			comprendente anche le valutazioni sulla responsabilità di ATERSIR	
Fase 2	Redazione degli atti conseguenti	Attività 1	Redazione degli atti che conseguono alle conclusioni raggiunte nel parere suesposto (nuova convenzione/una convenzione integrativa alle esistenti/una diversa tipologia di atto).	Nuova convenzione/convenzione integrativa alle esistenti/diversa tipologia di atto

ART. B2.1 – FASE 1. Redazione parere *pro veritate*

La prima fase del servizio consta nella formulazione di un parere pro veritate utile a comprendere se ATERSIR possa modificare la data di scadenza delle attuali convenzioni in essere con le società patrimoniali (Unica Reti, Ravenna Holding e TE.AM), attualmente corrispondente alla data di scadenza delle concessioni di gestione (ossia, al 31 dicembre 2028); in particolare, se sia possibile estendere la suddetta data di scadenza fino al completo ammortamento dei “beni ex comuni”, coerentemente a quanto previsto nell’istanza patrimoniali di cui alla citata Deliberazione CAMB 86/2020. Il parere dovrà approfondire i profili di legalità, legittimità e opportunità che investirebbero l’Agenzia nell’ipotesi di sottoscrizione di una nuova convenzione/una convenzione integrativa alle esistenti/una diversa tipologia di atto tra le parti in ordine alla trasposizione e continuazione dei criteri per la definizione degli aspetti tariffari e per la remunerazione (copertura dei soli costi di ammortamento) dei beni in precedenza di proprietà dei comuni soci di RASDF dalla quale discendano, nell’ambito del quadro normativo e regolatorio vigente, effettive garanzie di remunerazione (copertura dei soli costi di ammortamento) di tali beni, rappresentando contestualmente il perimetro delle responsabilità e degli eventuali rischi in capo all’Agenzia nell’ipotesi di estensione nel tempo/rinnovo delle convenzioni attuali. Ciò anche nell’ipotesi che le manovre tariffarie conseguenti siano predisposte dall’Ente d’Ambito (ATERSIR) e non ancora approvate dall’Autorità di settore (ARERA), tenuto conto che per quanto provvisoriamente applicabili, non possono ritenersi ancora dotate di portata immediatamente e concretamente lesiva (Cons. Stato, sez. V, 12 febbraio 2024, n. 1379, che fa proprie le argomentazioni di CGARS, 22 aprile 2021, n. 354).;

L'affidatario all'avvio dell'esecuzione del contratto dovrà confrontarsi in uno o più incontri con l'Agenzia per meglio comprendere il contesto in cui il parere viene richiesto e dovrà redigere conseguentemente il parere di cui sopra entro i termini previsti dall'Agenzia.

ART. B2.2 – FASE 2. Redazione degli atti conseguenti

A seguito del completamento della FASE 1 l'affidatario dovrà sottoporre i risultati dell'approfondimento giuridico svolto all'Agenzia che si riserva di scegliere la soluzione migliore tra le diverse eventualmente formulate dall'affidatario e sulla base del percorso scelto dell'Agenzia lo stesso dovrà redigere gli atti conseguenti.

ART. B3 – TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

I tempi di esecuzione delle attività sono indicati nel cronoprogramma che segue.

Tabella 2 - Termini di esecuzione

Annualità	Fase	Attività	Inizio esecuzione	Termine conclusione
2024	Fase 1	Attività 1	Stipula contratto	30 settembre 2024
2024	Fase 2	Attività 1	1° ottobre 2024	31 dicembre 2024

ART. B4 – COMPETENZE DEL PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

L'affidatario, prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio, dovrà comunicare alla stazione appaltante la composizione del gruppo di lavoro e il nominativo del Responsabile del servizio. Il soggetto indicato quale Responsabile del servizio dovrà essere dotato di competenze ed esperienze specifiche nella metodologia di riferimento e assumerà il ruolo di coordinatore, incaricato di dirigere, coordinare e controllare l'attività del personale impiegato nell'affidamento. Inoltre, svolgerà il ruolo di referente dell'affidatario per le comunicazioni con la stazione appaltante. In caso di impedimento del Responsabile del servizio, l'affidatario dovrà darne tempestivamente notizia al RUP – Responsabile Unico del Progetto, indicando contestualmente il nominativo del sostituto.